

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MILANO SEZIONE III

Registro Ordinanze: / 2304/05
Registro Generale: 2186/2005

nelle persone dei Signori:

ITALO RIGGIO Presidente.

GIANLUCA BELLUCCI Primo Ref. , relatore

DANIELE DONGIOVANNI Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **21 Settembre 2005**

Visto il ricorso 2186/2005 proposto da:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA WALTER BERTINI TENNIS CLUB ACADEMY

rappresentato e difeso da:

RESTIVO NADIA

con domicilio eletto in MILANO

CORSO MAGENTA 63

presso

RESTIVO NADIA

contro

COMUNE DI MILANO

rappresentato e difeso da:

MARIA RITA SURANO

MAFFEY MARIA TERESA

PARVOPASSO DANILO

con domicilio eletto in MILANO

VIA DELLA GUASTALLA, 8

presso

AVVOCATURA COMUNALE

e nei confronti di

HOCKEY CLUB MILANO 17 RAMS

rappresentato e difeso da:

BAZZANI ALESSANDRA

BARDELLI GUIDO

con domicilio eletto in MILANO 3998AF

VIA VISCONTI DI MODRONE N.12

presso
BARDELLI GUIDO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della determina 27.12.2001, pg.73.505/2002, r.i.101/2002 del 9.1.2002, dell'Assessore del Settore Sport e Giovani Servizio Sport -Ufficio Convezioni Società Sportive, di nomina membri esterni della "Commissioni "Commissioni per la valutazione delle richieste di affidamento di aree da destinare ad impianti sportivi e di impianti a rilevanza zonale; del verbale della Commissione Consiliare n.10 Sport, giovani, tempo libero del 12.12.2001;della determinazione dirigenziale n. 15.1.2002; della nota in data 18.1.2005, p.g. 65688/2005; della determina del Segretario Generale del 1.2.2005, p.g.97129; del verbale 12.1.2005 e dei verbali della Commissione Giudicatrice e nn.1, 2, 3 e 4 del 1-3-7.2.2005 e 10.5.2005, del verbale di aggiudicazione 19..5.2005, della determinazione dirigenziale del Direttore del Settore Sport e Giovani, n.179 del 25.5.2005, atti P.G. 515192/2005, della deliberazione G.C. n. 1137/2005 del 14.6.2005; di tutti gli atti connessi.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Comune di Milano e Società Hockey club Milano;

Visti i motivi aggiunti di ricorso;

Visto il ricorso incidentale depositato dalla controinteressata il 6 settembre 2005;

Udito il relatore Primo Ref. GIANLUCA BELLUCCI e uditi altresì i procuratori delle parti presenti come da verbale;

Considerato che la mancata produzione, da parte dell'aggiudicataria, del certificato di affiliazione ad enti sportivi non determina, come sostenuto dalla ricorrente, l'esclusione dal procedimento selettivo;

Che tale esclusione è invece prevista dal bando per il diverso caso dell'omessa dichiarazione di essere affiliato ad uno dei suddetti enti (si vedano, in proposito, gli artt.6 e 7 della lex di gara), non sussistente nella fattispecie in esame in quanto detta dichiarazione è stata depositata in sede di gara dalla controinteressata;

Atteso che la presentazione, da parte della ricorrente, di piano volumetrico in scala 1:500 (cfr. documento n.40 del Comune di Milano) collide con l'art.15 del bando, il quale sanziona con l'esclusione la presentazione del piano stesso in scala inferiore ad 1:200;

Ritenuto, pertanto, che la sussistenza della evidenziata causa di esclusione della ricorrente dall'incanto comporta la carenza di interesse all'impugnativa in epigrafe, dal momento che le censure dedotte, ove ritenute fondate, non condurrebbero alla indizione di una nuova procedura selettiva, ma alla sola rinnovazione delle operazioni di gara da parte di una nuova commissione giudicatrice;

Ritenuto che non sussistono gli estremi previsti dall'art. 21, 7° comma, della legge 6.12.1971, n. 1034;


P.Q.M.

Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti

MILANO , li 21 Settembre 2005

il Presidente



l'Estensore

